

# INTRODUZIONE AI LAVORI

*Raymond Leo Card. Burke\**

Sono lieto di salutare tutti all'inizio del V Corso di Aggiornamento in Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico. Vi auguro un tempo del tutto proficuo per il Vostro operato nei vari settori del giusto governo della Chiesa e della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa. Sono particolarmente incoraggiato, come Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, per lo studio e la discussione che intraprenderete allo scopo di perfezionare il lavoro dei tribunali ecclesiastici, specialmente in quello che tocca il Sacramento del Matrimonio dal quale si forma la prima cellula della vita della Chiesa e della società. Già dall'inizio esprimo la mia speranza che i giorni del Corso vi recheranno una più profonda conoscenza e apprezzamento dell'Istruzione *Dignitas connubii*<sup>1</sup>, che è il vero *vademecum* nel campo del diritto matrimoniale e processuale canonico.

Allo stesso tempo, esprimo la mia più profonda gratitudine alla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce che ha organizzato un corso così intenso e ricco per aggiornare i ministri dei tribunali diocesani e interdiocesani. Prendo volentieri l'occasione per esprimere la mia gratitudine per il modo con il quale la Facoltà di Diritto Canonico aiuta e, in varie occasioni, partecipa al lavoro fondamentale e delicato del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. I membri della Facoltà si dedicano al servizio umile ma insostituibile della disciplina nella Chiesa. Loro fanno, come ogni buon canonista sa, che è vacuo parlare dell'amore nella Chiesa se non c'è l'adeguata salvaguardia e promozione della giustizia.

---

\* Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Attualmente Cardinale Patrono del Sovrano Ordine Militare di Malta.

<sup>1</sup> Cfr. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, *Dignitas connubii. Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause de nullità del matrimonio*, 25 gennaio 2005, Testo ufficiale latino con traduzione italiana (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2005). [DC]

Nel contesto di questo saluto, vorrei sottolineare, alla luce dell'attività della Segnatura Apostolica quale ministero di giustizia per la vigilanza, l'importanza della presentazione del libello quale momento chiave nel processo canonico. È per la presentazione del libello che la parte attrice chiede il ministero del tribunale ecclesiastico per risolvere una controversia, per lo più l'asserita nullità del matrimonio.

Affinché sia coerente con la sua natura e fine, il tribunale non soltanto deve essere imparziale ma deve anche essere percepito come tale. Organo imparziale, il tribunale non può per propria iniziativa decidere di investigare una questione quale la nullità di un certo matrimonio, ma soltanto tramite la richiesta legittima o la petizione di una parte interessata o del promotore di giustizia (cfr. DC 115). Allo stesso tempo, il tribunale deve cercare di rendere il suo ministero di giustizia accessibile ai fedeli e cioè di offrire ad ambedue le parti in causa l'aiuto nell'esercizio dei loro diritti secondo la norma della legge.

Uno dei modi con il quale il tribunale mantiene il giusto equilibrio tra i due aspetti del suo ministero, l'imparzialità e l'assistenza, è il rispetto rigoroso della retta separazione di ruoli e funzioni. Mentre tutti coloro che sono coinvolti nel processo canonico devono avere lo stesso ultimo fine, la scoperta della verità, ciascuna persona persegue il fine secondo la sua propria funzione, come il Venerabile Papa Pio XII ha spiegato così magistralmente nella sua allocuzione alla Rota Romana nel 1944<sup>2</sup>.

In questo contesto, è importante di mantenere la giusta distinzione tra i ministri del tribunale – Vicario giudiziale, Vicario giudiziale aggiunto, giudice, uditore, assessore, difensore del vincolo, promotore di giustizia, e notaio – , ciascuno dei quali ha una funzione pubblica distinta, da una parte, e gli avvocati che hanno la funzione di difendere le singole parti e anche agire nel loro nome se sono anche procuratori, dall'altra parte. Come l'art. 102 della *Dignitas connubii* indica, se ambedue le parti credono che il loro matrimonio è nullo, possono scegliere lo stesso avvocato e/o procuratore, purché non vi sia un conflitto d'interesse come sarebbe il caso, per esempio, se le parti non sono d'accordo sulla causa dell'asserita nullità. I ministri del tribunale non possono mai essere *pro parte*, mentre l'avvocato deve essere sempre *pro parte*. Si po-

<sup>2</sup> Pius PP. XII, Allocutio, "Ad Praelatos auditores ceterosque officiales et administros Tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem Tribunalis advocatos et procuratores", 2 Octobris 1944, *Acta Apostolicae Sedis* 36 (1944), 281-290.

trebbe vedere un'eccezione nel caso del difensore del vincolo, l'interesse del quale potrebbe sembrare coincidere con quello della parte che si oppone ad una dichiarazione di nullità del matrimonio, ma anche in tale caso il difensore del vincolo ha un interesse pubblico, mentre la parte convenuta ha un interesse personale nella questione.

Per salvaguardare la distinzione tra i ministri del tribunale e gli avvocati, il diritto provvede che nessun ministro del tribunale possa agire come avvocato presso lo stesso tribunale di prima istanza o il suo tribunale d'appello (cfr. DC 36, § 3). Questa norma evita anche il sospetto che l'avvocato possa aver avuto qualche influsso particolare per la sua mansione in uno di questi tribunali gerarchicamente connessi. Allo stesso tempo, offrendo ad ambedue le parti l'assistenza di avvocati preparati, il tribunale provvede un aiuto specifico senza perdere la sua propria imparzialità. Questa separazione deve essere chiara dall'inizio, cioè, dal momento quando una parte si presenta presso il tribunale. Qualche esempio illustrerà questo punto fondamentale.

Primo, c'è la questione dell'informazione preliminare sul tribunale. Molti tribunali già dispongono di tale informazione in forma stampata o sulla propria pagina *web*, che spiega la natura e la funzione del tribunale quale strumento imparziale per il discernimento della verità. Tale informazione deve essere sempre equilibrata, offrendo informazioni utili non soltanto per chi vorrebbe presentare una petizione per la dichiarazione di nullità di un matrimonio, ma anche per chi vorrebbe opporsi a una tale dichiarazione. Deve evitare ogni linguaggio che, anche senza volerlo, insinui una certa parzialità o pregiudizio, come, per esempio, denominare una parte "ex coniuge".

Secondo, l'Istruzione *Dignitas connubii* raccomanda che presso il tribunale vi sia un ufficio o una persona responsabile per offrire informazioni sulla possibilità di introdurre una causa di nullità e sul modo di farlo (cfr. DC 113, § 1). Tale assistenza personale può includere anche l'informazione generale sui vari capi di nullità. A questo livello, però, si tratta soltanto di una conversazione su come il tribunale funziona. Comunque, per salvaguardare l'imparzialità del processo, qualsiasi ministro del tribunale che fornisce tale informazione preliminare, stabilendo così un certo rapporto con una parte, non può dopo esercitare l'ufficio di giudice o difensore del vincolo nella causa concreta (cfr. DC 113, § 2). Dall'altra parte, se uno degli avvocati presso il tribunale svolge tale compito, egli può dopo agire come avvocato della parte attrice (cfr. DC 113, § 3).

Terzo, subentra quindi la decisione se presentare o no una petizione, e poi la preparazione del libello. Nella situazione ideale, a questo punto, la potenziale parte attrice dovrebbe avere l'assistenza di un avvocato – non di un ministro del tribunale – per discutere i dettagli specifici del matrimonio con la potenziale parte attrice e darle consiglio sul fondamento o no per un capo di nullità, e, se sì, per quale capo o per quali capi di nullità. Per raccogliere informazioni sul matrimonio e sul possibile capo o capi di nullità, l'avvocato può chiedere alla potenziale parte attrice di preparare una descrizione delle circostanze precedenti, concomitanti e seguenti alla celebrazione del matrimonio, o chiedere alla potenziale parte attrice di rispondere ad una serie di domande o a un questionario.

Anche qui è lavoro dell'avvocato, non del tribunale, investigare ogni possibile capo di nullità e rivedere tutta l'informazione offerta dalla potenziale parte attrice, eliminando quelle cose che sono estranee, non necessarie o perfino offensive, lasciando soltanto quanto è essenziale. Allo stesso tempo, l'avvocato sta soltanto consigliando la potenziale parte attrice che deve capire ed essere d'accordo con quello che l'avvocato le propone prima di firmare e consegnare la petizione o il libello al tribunale. Sottolineo che fino a questo punto il tribunale non è ancora coinvolto nella questione, a parte l'offerta di informazione generale e l'offerta dell'assistenza di un avvocato. È soltanto quando il libello è presentato che il tribunale è costituito al fine di trattare la causa (cfr. DC 118).

Purtroppo la Segnatura Apostolica incontra ancora situazioni nelle quali il tribunale gioca il ruolo di avvocato per le potenziali parti attrici. Per un malinteso desiderio di aiuto, il tribunale in pratica dice alla parte: «Dacci la più ampia informazione possibile sul suo matrimonio, e noi la esamineremo per vedere se c'è una base per la nullità e, se c'è tale base, redigeremo la petizione che lei poi sottoscriverà».

Questo modo di operare è ben diverso dalla semplice offerta di informazione generale sul modo di preparare un libello e dalla presentazione di un elenco di avvocati disponibili. Non c'è allora da meravigliarsi che la Segnatura Apostolica riceva lamentele da alcune parti convenute che sentono, e non senza qualche giustificazione, che il tribunale è parziale per quanto riguarda la parte attrice fin dall'inizio. Non percepiscono che il tribunale sta offrendo a loro la stessa assistenza nel difendere il loro matrimonio come la sta offrendo alla parte attrice che accusa la nullità del matrimonio. La percezione di parzialità è poi confermata quando il tribunale agisce in certi modi quali, per esempio, mancando di allegare

una copia del libello alla citazione o perfino di comunicare l'informazione essenziale sulla petizione, anche quando è chiesto (cfr. DC 127, § 3); venendo meno nell'offerta dell'assistenza di un avvocato; offrendo un avvocato che non fa niente per assistere la parte convenuta o perfino agisce contra gli interessi della parte convenuta.

Un altro problema denunciato in Segnatura è il caso dei tribunali che tentano di istruire la causa, cioè raccogliere tutte le prove, prima ancora della decisione di accettare o meno il libello. Già nel 1950, il grande giurista Vittorio Bartocetti, più tardi Segretario della Segnatura Apostolica, ammoniva contra una tale prassi, «perché la causa non sia giudicata prima che la causa si inizia e il processo sia compiuto prima del processo»<sup>3</sup>. Quando la Segnatura Apostolica nota una tale prassi da parte di qualche tribunale, indica le molte difficoltà per la retta amministrazione di giustizia che ne discendono. Qualche esempio può essere di aiuto.

Prima di accettare il libello, il tribunale può intraprendere una breve investigazione, ma basata su quello che è asserito nel libello (cfr. DC 120), non prima che il libello sia presentato. Nell'art. 160 della *Dignitas connubii* si spiega perché il tribunale non deve procedere a raccogliere qualsiasi prova prima della formulazione del dubbio, eccetto per una grave ragione: la formulazione del dubbio delimita la materia da investigare. Da un lato, questo aiuta il tribunale a focalizzarsi sulle specifiche materie in questione, evitando di moltiplicare per le parti e i testimoni questioni su altre materie e riducendo la quantità di fatti da studiare. Da un altro lato, il tribunale non gode di alcun diritto di esplorare indiscriminatamente tutti i dettagli della vita personale delle parti (cfr. can. 220).

C'è una grande differenza tra la questione iniziale, se cioè la petizione ha o meno il *fumus boni iuris* o anche se tale potrebbe evidenziarsi durante la ricerca delle prove tramite il processo (cfr. DC 120, § 2; 121, § 1, n. 4; 122), e la questione finale se la nullità del matrimonio è dimostrata o meno. Una confusione tra le due questioni potrebbe condurre a due tipi di errore: da una parte, se il tribunale richiede che la nullità del matrimonio sia dimostrata praticamente in anticipo, esso potrebbe ingiustamente privare la parte attrice di un processo canonico (cfr. can. 221, § 1); dall'altra parte, se l'accettazione della petizione significa che una

---

<sup>3</sup> «... ne causa nempe agatur ante causae initium et processus fiat ante processum». Vittorio Bartocetti, "De causis matrimonialibus", in *Commentarius in Iudicia Ecclesiastica*, M. Lega e V. Bartocetti, (Roma: Azienda Libreria Cattolica Italiana, 1950), p. 135\*. Traduzione italiana dell'autore.

decisione negativa è stata praticamente esclusa, il processo giudiziale susseguente potrebbe risultare una mera formalità.

Nel primo caso, ossia nel rigetto di una petizione per mancanza di prova, è vero che la parte attrice ha il diritto a ricorrere contro il rigetto del libello (cfr. DC 124), ma alcuni tribunali preferiscono dare un cosiddetto “rigetto informale” di una petizione, cosicché la parte deve insistere per avere un decreto formale di rigetto. E perfino, quando il tribunale collegiale o il tribunale di appello accetta il libello, la parte attrice potrebbe percepire che il tribunale ha già determinato la sua mente.

Nel secondo caso, ossia nell’ammissione del libello soltanto dopo la prova della nullità, è facile vedere perché la parte convenuta percepirebbe una mancanza di imparzialità da parte del tribunale. Nel caso di dubbio, il diritto sempre favorisce il vincolo matrimoniale (cfr. can. 1060) e pone il peso della prova sulla parte attrice (cfr. can. 1526, § 1), ma in tali casi potrebbe sembrare alla parte convenuta che il tribunale sta cominciando il processo formale con un pregiudizio in favore della nullità.

Il libello stesso deve essere abbastanza conciso, contenente gli elementi basilari descritti negli artt. 116-117 della *Dignitas connubii*. La petizione è indirizzata ad un tribunale specifico (cfr. DC 116, § 1, n. 1). Essa deve delimitare l’oggetto della causa, ossia indicare il matrimonio di cui si tratta, formulare la domanda di dichiarazione della nullità, proporre, anche se non necessariamente con parole tecnicamente precise, la ragione della domanda e cioè il capo o i capi di nullità per i quali il matrimonio è impugnato (DC 116, § 1, n. 2)<sup>4</sup>.

Come ho notato già prima, la parte attrice deve assumersi la responsabilità della petizione. Qualche tribunale ha un formulario prestampato per il libello che semplicemente indica che il matrimonio è nullo per difetto di consenso. Ovviamente questo non è sufficiente.

Il libello deve anche «indicare almeno sommariamente su quali fatti e su quali mezzi di prova l’attore si basa per dimostrare ciò che si asserisce» (DC 116, § 1, n. 3)<sup>5</sup>. Non è sufficiente elencare dei testimoni senza indicare i fatti sui quali devono essere interrogati.

<sup>4</sup> «... circumscribere obiectum causae, scilicet determinare matrimonium de quo agitur, exhibere declarationis nullitatis petitionem, proponere, etsi non necessario verbis technicis, rationem petendi seu caput vel capita nullitatis quibus matrimonium impugnatur». (DC 116, § 1, n. 3)

<sup>5</sup> «... indicare saltem generatim quibus factis et probationibus innitatur actor ad evincenda ea quae asseruntur». (DC 116, § 1, n. 3)

Non mi soffermo sugli altri requisiti per un libello, che sono elencati negli artt. 116-117 della *Dignitas connubii*. Ho inteso solo indicare quanto importante è la distinzione delle funzioni nel tribunale, anche in questa fase iniziale del processo. Soltanto in quel momento comincia a funzionare il tribunale come tale, poiché il tribunale è costituito e il giudice deve decidere se accettare o meno il libello.

Concludo osservando che il tribunale in tal modo rimane veramente imparziale e allo stesso tempo veramente accessibile ai fedeli che cercano una risposta a questioni che coinvolgono direttamente la loro vita di fede. L'imparzialità è salvaguardata fin dall'inizio del processo e l'accessibilità della giustizia è propiziata dall'accurata informazione generale e poi dall'assistenza specifica di un avvocato preparato.

Ringrazio per l'ascolto e auguro di nuovo una buona permanenza a Roma e un tempo proficuo di studio del diritto canonico matrimoniale e processuale. La partecipazione al V Corso di Aggiornamento in Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico ridondi al bene di molte anime. Che Dio benedica tutti.